

DELIBERAZIONE 14 GENNAIO 2021
1/2021/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA SKYWIND S.R.L.S. NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE CON CODICE DI RINTRACCIABILITÀ 138916232

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1141^a riunione del 14 gennaio 2021

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e in particolare l'art. 14, comma 2, lett. *f-ter*);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- la nota del 5 marzo 2018 (prot. Autorità 7693), con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Skywind S.r.l.s. (di seguito: reclamante o Skywind) ha presentato all’Autorità un reclamo, in data 11 agosto 2017 (prot. Autorità 27339 del 22 agosto 2017), ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando a e-distribuzione S.p.A. (di seguito: gestore o e-distribuzione) la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) contenuta nel preventivo per la connessione alla rete di un lotto di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, identificato con codice di rintracciabilità 138916232;
2. in data 8 settembre 2017 (prot. 29072), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. in data 26 settembre 2017 (prot. Autorità 31594 del 28 settembre 2017), il gestore ha trasmesso la propria memoria difensiva;
4. in data 2 ottobre 2017 (prot. Autorità 32125 del 3 ottobre 2017), il reclamante ha replicato alla memoria del gestore;
5. con nota del 27 giugno 2019 (prot. 17037), l’Autorità ha chiesto al gestore alcune informazioni;
6. in data 5 luglio 2019, il gestore ha fornito riscontro alla richiesta del 27 giugno 2019, mediante due comunicazioni distinte: una diretta anche al reclamante priva dei relativi allegati (prot. Autorità 18287 dell’8 luglio 2019), l’altra diretta unicamente all’Autorità (prot. Autorità 18288 dell’8 luglio 2019) corredata di detti allegati;
7. con nota del 19 novembre 2020 (prot. 38026), l’Autorità ha chiesto al gestore alcune ulteriori informazioni;
8. in data 27 novembre 2020, il gestore ha risposto alla suddetta richiesta dell’Autorità, mediante due distinte comunicazioni: una diretta anche al reclamante (prot. Autorità 39598 del 27 novembre 2020) priva dei relativi allegati, in quanto contenenti alcuni dati sensibili appartenenti a soggetti terzi ed informazioni aziendali riservate, l’altra diretta unicamente all’Autorità (prot. Autorità 39597 del 27 novembre 2020) di trasmissione di detti allegati;
9. in data 14 dicembre 2020, la Direzione Accountability e Enforcement ha formulato il parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

10. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
 - a) l’articolo 1, comma 1, lettera jj), che definisce la “soluzione tecnica minima per la connessione” (nel seguito anche: STMG) come “...*la soluzione per la connessione, elaborata dal gestore di rete in seguito ad una richiesta di connessione, necessaria e sufficiente a soddisfare la predetta richiesta, tenendo conto della peculiarità del territorio interessato dalla connessione e compatibilmente con i criteri di dimensionamento per intervalli*

standardizzati dei componenti adottati dal gestore della rete a cui la connessione si riferisce...”;

- b) l’articolo 6, comma 4, che consente al richiedente di indicare, nella domanda di connessione, un punto esistente della rete con obbligo di connessione di terzi, al quale il gestore di rete dovrà riferirsi per la determinazione della soluzione per la connessione;
- c) l’articolo 7, comma 2, che fissa in 45 giorni lavorativi la validità di un preventivo per la connessione;
- d) l’articolo 7, comma 3, lett. c), e) e j), per cui il preventivo deve indicare rispettivamente:
 - i. le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione;
 - ii. l’elenco degli adempimenti che risultano necessari ai fini dell’autorizzazione dell’impianto per la connessione, e degli eventuali interventi sulla rete esistente che si rendano strettamente necessari al soddisfacimento della richiesta di connessione;
 - iii. una specifica tecnica in cui vengano indicate le modalità con le quali eseguire le opere di competenza del richiedente;
- e) l’articolo 7, comma 5, per cui il richiedente può chiedere una modifica del preventivo entro il termine di cui al citato articolo 7, comma 2;
- f) l’articolo 14, comma 1, il quale stabilisce che - qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga nel tempo previsto dall’articolo 7, comma 1 del TICA - il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo;
- g) l’articolo 40, comma 5, che prescrive che gli indennizzi automatici previsti dal TICA siano corrisposti dal gestore di rete al richiedente entro 30 (trenta) giorni dalla data di effettuazione della prestazione richiesta per la quale è stato riscontrato un ritardo. In caso di mancata corresponsione dell’indennizzo automatico da parte del gestore di rete entro le predette tempistiche, l’indennizzo automatico da erogare è aumentato di 10 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo. Se il ritardo nell’erogazione dell’indennizzo supera i 90 (novanta) giorni solari, l’indennizzo automatico da erogare è aumentato di 40 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo.

QUADRO FATTUALE:

11. In data 28 dicembre 2016, il reclamante ha presentato al gestore una domanda di connessione alla rete elettrica per un lotto di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza complessiva pari a 100 kW, da realizzare in località “Piano della Trinità”, nel Comune di Maschito (PZ); in tale domanda, il reclamante indicava, ai sensi dell’art. 6, comma 4 del TICA, un punto preciso della rete al quale il gestore avrebbe dovuto riferirsi per la determinazione della

- soluzione della connessione “...avente come coordinate GPS: Latitudine 40.899399-Longitudine 15.835734 ...”;
12. in data 26 gennaio 2017, il gestore ha messo a disposizione del reclamante il preventivo per la connessione, identificato con codice di rintracciabilità 138916232, indicando che “...nel punto di rete [...] indicato con l’opzione D4 la massima potenza che è possibile immettere è pari a 0 kW a causa della saturazione della rete esistente...”; tale preventivo prevedeva (tra l’altro) la realizzazione di un nuovo stallo AT in cabina primaria esistente (CP) 150/20 kV denominata “Venosa”, da collegarsi alla Rete di Trasmissione Nazionale di Terna S.p.A.;
 13. in data 30 marzo 2017 - prima della relativa accettazione - ai sensi dell’articolo 7, comma 5 del TICA il reclamante ha presentato al gestore una richiesta di modifica del suddetto preventivo di connessione “...al fine di ottenere una STMG di connessione migliore rispetto a quella precedente...”, chiedendo nuovamente la connessione al punto di rete esistente avente le medesime coordinate GPS sopra citate;
 14. in data 10 maggio 2017, il gestore ha inviato al reclamante un nuovo preventivo di connessione (sempre identificato con codice di rintracciabilità 138916232) in cui comunicava che “...Non è stato possibile individuare la soluzione tecnica di connessione nel punto di rete da Lei indicato ai sensi dell’art. 6.4 del TICA in quanto la potenza disponibile su tale punto è prossima allo zero. Si è reso quindi necessario individuare un altro punto di connessione che consenta l’immissione della potenza richiesta al minimo tecnico...”, precisando che l’impianto sarebbe stato allacciato alla rete di distribuzione MT con tensione nominale di 400V tramite costruzione di una cabina di trasformazione connessa alla linea MT esistente “Bradano”;
 15. più in particolare, la soluzione tecnica proposta prevedeva la:
 - “...Connessione in derivazione dalla linea MT esistente BRADANO DP5037106 nella tratta tra i nodi 2-021091 e 2-21148 mediante costruzione di circa 7 KM di cavo aereo ELICORD 35mmq e circa 100 metri di cavo interrato 3x185 mmq;
 - Costruzione di una cabina di sezionamento;
 - Costruzione di una cabina di trasformazione MT/bt;
 - Fornitura in opera di tritubo unificato in polietilene ad alta densità (D=50mm) posato nello stesso scavo di linee in cavo sotterraneo;
 - Costruzione di Linea bt interrata per circa 90 mt;
 - Costruzione presa;
 - Posa pannello TA/BT e GET4S bidirezionale nel punto di scambio - Posa pannello TA/BT e GET4S bidirezionale nel punto di produzione...”;
 16. in data 13 luglio 2017, a seguito della mancata accettazione, è intervenuta la decadenza del preventivo del 10 maggio 2017;
 17. sempre in data 13 luglio 2017, Skywind ha presentato reclamo al gestore ex articolo 3 della Disciplina, contestando la soluzione tecnica di connessione elaborata nel preventivo del 10 maggio 2017;

18. a seguito della decadenza di detto preventivo, in data 29 luglio 2017 e-distribuzione ha inviato a Skywind una comunicazione di sollecito, preavvisando che, in caso di mancato ulteriore riscontro, avrebbe provveduto all'annullamento della pratica;
19. in data 4 agosto 2017, e-distribuzione ha respinto il suddetto reclamo, per cui Skywind ha adito la presente sede giustiziale.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

20. In primo luogo, il reclamante lamenta che la STMG, elaborata dal gestore nel preventivo del 10 maggio 2017, non sarebbe al minimo tecnico, in quanto *"...la realizzazione di un elettrodotto di oltre 7.100 (settemilacent) metri rappresenta un'opera fortemente impattante e, pertanto, assolutamente incompatibile con il principio di c.d. razionalizzazione delle reti elettriche di distribuzione, principio cardine del TICA. Infatti, una siffatta opera comporta l'inevitabile attraversamento di numerose proprietà private, nonché di una serie di zone a vario titolo vincolate (zone SIC, zone forestali, zone a rischio frana, corsi d'acqua, strade, ecc.): adempimenti, questi ultimi, correlati al necessario ed imprescindibile superamento (non sempre possibile) di vincoli di natura amministrativo-burocratica..."*;
21. il reclamante evidenzia, inoltre, che il gestore *"...non offre alcun dato utile a comprendere né la saturazione relativa al punto di rete indicato dalla reclamante ai sensi dell'art. 6.4 del TICA, né, tantomeno, lo stato delle altre linee BT ed MT ricomprese nel raggio di 7.100 (settemilacent) metri dall'impianto e, conseguentemente, l'improcrastinabile necessità di realizzare la STMG de qua..."*;
22. Skywind lamenta, altresì, l'illegittimità delle Specifiche Tecniche (allegate al preventivo del 10 maggio 2017), le quali *"...essendo state precompilate a cura del gestore, obbligano de facto la reclamante a provvedere ad ogni aspetto dell'iter autorizzativo ed, in particolar modo, all'ottenimento dei permessi su proprietà privata o condominiale..."*;
23. il reclamante chiede, pertanto, all'Autorità di prescrivere ad e-distribuzione:
 - a) *"...ai sensi dell'art. 22 della L. 241/1990 e successive modifiche, di fornire documenti idonei a motivare, giustificare e comprovare in maniera adeguata ed esaustiva (omettendo i dati c.d. sensibili e/o supersensibili) la saturazione totale ed effettiva, alla data di elaborazione del preventivo:*
 - *del punto di rete indicato dalla reclamante ai sensi dell'art. 6.4 del TICA;*
 - *di tutte le reti elettriche di distribuzione in media e bassa tensione (nonché, eventualmente, delle Cabine Primarie) ricadenti nel raggio di 7.100 (settemilacent) metri dal sito individuato per l'impianto e, per l'effetto, di motivare la STMG contenuta nel preventivo..."*;
 - b) *"...nel caso in cui, in seguito a tanto, emergerà che sussisteva la possibilità di ottenere una connessione sul punto indicato dalla reclamante ovvero su*

di una rete in bassa o in media tensione ricadente al di sotto del ridotto raggio di 7.100 (settemilacent) metri dal sito individuato per la realizzazione dell'impianto, pertanto, vi fosse la possibilità di realizzare un elettrodotto di lunghezza inferiore rispetto a quello previsto nella STMG del preventivo, di emettere un preventivo di connessione che tenga conto delle anzidette risultanze...";

- c) in ogni caso "...emettere un preventivo di connessione che non preveda alcun obbligo a carico della reclamante in relazione all'iter autorizzativo...";*
- d) "...per l'effetto, conseguentemente, di corrispondere alla reclamante l'indennizzo automatico da quantificarsi ai sensi degli artt. 14 e 40 del TICA, a partire dall'08/06/2017...".*

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

- 24. In merito alle caratteristiche della soluzione tecnica di connessione fornita con il preventivo messo a disposizione il 10 maggio 2017, il gestore evidenzia che "... durante le analisi tecniche effettuate emergeva che, a causa della saturazione della rete esistente, considerato il numero delle richieste di connessione degli impianti di generazione ricadenti nella stessa area nonché il numero degli impianti attivati, non era possibile immettere ulteriore potenza di generazione nel punto di rete indicato nella richiesta del 30.03.2017 (art. 6.4 del TICA). Tuttavia, la soluzione elaborata risultava essere nettamente migliorativa, atteso che l'impianto sarebbe stato allacciato alla rete tramite costruzione di una cabina di trasformazione, connessa alla linea MT esistente denominata "Bradano...";*
- 25. con riferimento, poi, alla asserita impossibilità di realizzare l'impianto di rete, il gestore precisa che la soluzione tecnica proposta "...è del tutto simile a tante altre soluzioni fornite su tutto il territorio nazionale e realizzate senza difficoltà...";*
- 26. il gestore ritiene, altresì, infondate le contestazioni del reclamante relative alla difficoltà di conclusione dell'iter autorizzativo, in quanto "...non avendo provveduto all'accettazione di alcun preventivo, non è stato mai presentato alcun iter autorizzativo, talchè...alcun ente autorizzante ha riscontrato la richiesta con eventuali dinieghi autorizzativi...";*
- 27. per quanto riguarda il rilievo per cui "...il gestore non offre alcun dato utile a comprendere lo stato delle altre linee BT ed MT ricomprese nel raggio di 7.100 (settemilacent) metri dall'impianto e, conseguentemente, l'improcrastinabile necessità di realizzare la STMG de qua...", e-distribuzione dichiara di aver sempre rispettato gli obblighi di trasparenza imposti dagli articoli 4 e 39 del TICA;*
- 28. con riferimento, poi, alle doglianze in tema di Specifica Tecnica allegata al preventivo, il gestore osserva che "...come facilmente desumibile dalla titolazione dei documenti e dai disegni allegati alla specifica stessa, si tratta di*

infrastrutture da realizzare nell'area di pertinenza del produttore tale per cui vi è la necessità che lo stesso rilasci il consenso o lo acquisisca per permettere al Gestore di realizzare e di esercire la porzione di impianto di rete ricadente su tale area...”;

29. alla luce di quanto sopra dedotto, il gestore ritiene che non sussistano le condizioni per l'accoglimento del reclamo.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

30. Il *thema decidendum* della presente controversia verte, essenzialmente, sulla soluzione tecnica elaborata dal gestore nel preventivo di connessione del 10 maggio 2017, la quale - a detta del reclamante - non sarebbe al c.d. minimo tecnico, essendo stata elaborata in base ad un'errata valutazione dello stato di saturazione virtuale della rete elettrica;
31. ai fini della valutazione del reclamo occorre, quindi, in primo luogo verificare se il gestore ha rispettato l'obbligo di elaborare, nel preventivo in parola, una “soluzione tecnica minima per la connessione” secondo le citate prescrizioni del TICA;
32. a tal fine, è necessario accertare l'indisponibilità - alla data di emissione del preventivo in parola - di soluzioni tecniche di connessione più semplici, a causa della saturazione virtuale della rete di distribuzione;
33. pertanto, nel corso dell'ampia e complessa istruttoria tecnica svolta, l'Autorità ha effettuato una verifica relativa alla sussistenza della effettiva e totale saturazione della porzione di rete di distribuzione derivata dalla Cabina Primaria (CP) “Venosa”, cioè la Cabina Primaria più vicina (rispetto a quella di Genzano a cui si riferiva la soluzione di connessione elaborata dal gestore) al sito di installazione dell'impianto di produzione;
34. più in particolare, è stato chiesto al gestore di rivalutare la soluzione tecnica minima di connessione dell'impianto di produzione del reclamante, facendo riferimento alla situazione della suddetta porzione di rete presente alla data di emissione del preventivo (10 maggio 2017), ma eliminando dalla rappresentazione della rete stessa la potenza in immissione relativa alle pratiche di connessione non più valide ai sensi del TICA (tra cui almeno quelle identificate con i codici T0002941, T0068604, e 102569526, recanti soluzioni di connessione afferenti alla semisbarra del trasformatore Verde della cabina primaria “Venosa”);
35. inoltre, per ampliare lo spettro della verifica sono stati chiesti al gestore anche specifici approfondimenti in merito alla presunta indisponibilità delle linee elettriche MT più vicine al sito di realizzazione dell'impianto di produzione, nella fattispecie le linee “Cerullo”, “Maschito” e “Liquintali”;
36. con la citata nota prot. E-DIS-27/11/2020-0764830 (prot. Autorità 39598 del 27 novembre 2020), il gestore ha, in primo luogo, comunicato che “...Vista la posizione dell'impianto e la richiesta avanzata da Skywind di inserimento su un punto esistente della rete di distribuzione di media tensione (non esistono

impianti di bassa tensione nel punto indicato), la connessione minima desiderata sarebbe consistita nella realizzazione di una nuova cabina di trasformazione MT/bt in derivazione dalla linea MT Maschito, uscente dalla semisbarra del trasformatore verde della Cabina primaria di Venosa...”: e-distribuzione ha, però precisato che la linea MT Maschito “...è un alimentatore (feeder) del Centro Satellite MT “Forenza”, dal quale si dipartono più linee MT protette da interruttori. La linea MT Maschito, quindi, è una tipologia di infrastruttura in MT che è schematizzabile come un prolungamento della semisbarra del trasformatore di Cabina primaria da cui diparte; come è noto e in ossequio alla buona tecnica, tali linee non vengono utilizzate per connessioni di clienti sia attivi che passivi, al fine di preservare la continuità e la qualità del servizio di tutta la rete sottesa...”;

37. relativamente alle altre due linee MT “Cerullo” e “Liquintali”, nella medesima nota il gestore ha, altresì, precisato che “...l’indisponibilità della semisbarra del trasformatore verde della Cabina primaria Venosa era causata dal superamento della massima corrente di guasto a terra sopportabile dalla bobina di Petersen al servizio di detto trasformatore...”;
38. ciò precisato, il gestore ha, poi, comunicato di aver proceduto alla elaborazione con l’applicativo SPIRA - eseguendo le correzioni e gli adeguamenti del caso (eliminando preliminarmente le pratiche di connessione T0002941, T0068604 e 102569526) - e che “...dalle nuove verifiche “depurate” le linee MT “Cerullo” e “Liquintali” indicate nella richiesta di integrazione presentano criticità. Anche le altre linee progressivamente più lontane dal sito di produzione della pratica 138916232 non risultano utilizzabili ai fini della connessione; la prima linea MT disponibile rimane la “Bradano”...”;
39. più in particolare, i report SPIRA prodotti dal gestore in allegato alla citata comunicazione del 27 novembre 2020 (prot. Autorità 39597 del 27 novembre 2020) attestano, pur nel modello di rete aggiornato come sopra descritto, il superamento dei limiti stabiliti, dal gestore medesimo, per le variazioni lente e assolute della tensione di rete su alcune linee elettriche afferenti alla semisbarra verde della cabina primaria di Venosa;
40. orbene, poiché il limite alla variazione della tensione di rete deve essere rispettato in tutti i nodi della rete, la violazione dello stesso anche per una sola linea impediva di connettere l’impianto di produzione del reclamante a tutte le linee MT afferenti alla semisbarra verde della CP di Venosa;
41. pertanto, gli esiti della rivalutazione effettuata dal gestore (e la relativa documentazione) confermano l’indisponibilità di soluzioni tecniche di connessione più semplici rispetto a quella indicata dal gestore nel preventivo di connessione del 10 maggio 2017 (la quale, pertanto, è da considerarsi come la “soluzione tecnica minima per la connessione” definita dal TICA);
42. ciò posto, in relazione, poi, alla asserita illegittimità in tema di Specifica Tecnica - e relativa “...in particolar modo, all’ottenimento dei permessi su proprietà privata o condominiale...” - si fa presente in generale che, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, lett. c), e) e j) del TICA, il preventivo deve indicare:

- le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione;
 - l'elenco degli adempimenti che risultano necessari ai fini dell'autorizzazione dell'impianto per la connessione, e degli eventuali interventi sulla rete esistente che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione;
 - una specifica tecnica in cui vengano indicate le modalità con le quali eseguire le opere di competenza del richiedente;
43. pertanto, alla luce del descritto quadro regolatorio, l'acquisizione dei permessi su proprietà privata e/o condominiale - laddove relativa ad infrastrutture da realizzare nell'area di pertinenza del produttore - ricade nella sua competenza, anche se lo stesso non richieda di realizzare in proprio l'impianto di rete per la connessione, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del TICA;
44. con riferimento, poi, alla pretesa del reclamante di vedersi riconosciuto il diritto all'indennizzo automatico di cui agli articoli 14 e 40 del TICA, si rileva che - sulla base della documentazione acquisita nel corso del procedimento - non sono stati rilevati ritardi da parte del gestore nei tempi di risposta alle istanze del reclamante e, pertanto, la suddetta richiesta di indennizzo non risulta fondata per assenza dei relativi presupposti;
45. infine, in relazione alla richiesta formulata dal reclamante di prescrivere al gestore di consentirgli l'accesso, ai sensi degli articoli 22 e ss. della legge 241/90, alla documentazione comprovante l'effettiva e totale saturazione della rete elettrica invocata dal gestore, si evidenzia che tale istanza, se non ancora soddisfatta, potrà eventualmente essere fatta valere dal reclamante nella competente sede giurisdizionale, non rientrando la questione nella sfera di attribuzione/competenza giurisdizionale dell'Autorità.
46. Pertanto, rilevato che, sulla base delle risultanze istruttorie e delle sopradescritte motivazioni, il reclamo non risulta fondato

DELIBERA

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da Skywind S.s.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 138916232;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.



14 gennaio 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini